

CITTÀ DI AVERSA

(Provincia di Caserta)

AREA VIGILANZA – COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

TEL. 081 9791611 - FAX 081 9791603

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI MORSICATORI

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato di appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di custodia dei cani randagi molesti catturati sul territorio comunale e la degenza dei cani soccorsi sul territorio comunale o accalappiati per la sterilizzazione.

ART. 2

AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

L'importo, medio giornaliero per cane, a base d'asta ammonta a € 2,50 oltre IVA al 22 %, per un ammontare stimato massimo di n. 80 (ottanta) animali per la durata dell'appalto fissata in anni 2 (due) con decorrenza dall'affidamento del servizio.

ART. 3

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Alla ditta aggiudicataria sono richieste le seguenti garanzie:

- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all'espletamento dell'attività;
- di attenersi scrupolosamente alle normative vigenti in materia;
- di possedere, alla stipula del contratto, le strutture e le attrezzature, nonché il personale, necessarie al ricovero e la cura degli animali conformi a quanto specificato all'articolo 4 e alle normative vigenti.
- di rispettare le norme igienico-sanitarie e di benessere degli animali, nonché di garantire a questi le cure e l'assistenza, attenendosi a quanto specificato agli articoli 5 e 6
- di attenersi a quanto disposto all'articolo 7 e dalla normativa vigente per le adozioni e il controllo delle nascite.
- di produrre per conto dell'Amministrazione la documentazione specificata all'articolo 8;
- di assicurare una pronta reperibilità e consentire l'accesso alla struttura come previsto all'articolo 9.

ART. 4

REQUISITI DELLE STRUTTURE

La struttura deve comprendere i locali di seguito elencati, aventi pavimenti adeguatamente inclinati per consentire l'allontanamento delle acque di lavaggio attraverso chiusini e sifoni e pareti con gli angoli e gli spigoli arrotondati. Pavimenti e pareti devono essere di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

- Reparto contumaciale isolato, la cui superficie non deve essere inferiore al 3% dell'intera area edificata, destinato alla quarantena dei cani in arrivo e all'isolamento di quelli ammalati in due zone nettamente distinte e separate.
- Locale infermeria con annessi ulteriori box adeguatamente attrezzati per la custodia dei cani in degenza per la sterilizzazione, per infermità, o di cuccioli.

- Apposito locale ad uso sanitario, da adibirsi agli interventi chirurgici veterinari. In alternativa, senza aggravio sulle spese dell'appalto, è necessario disporre di una convenzione con un ambulatorio veterinario di proprio gradimento, presso cui trasportare gli animali per gli interventi chirurgici, nonché di mezzi e personale idonei per tale trasporto.
- Apposito locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti, di spogliatoio, docce e servizi igienici del personale addetto.
- Magazzino per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego.
- Medicheria con armadietto farmaceutico, relativo registro di carico-scarico dei farmaci e contratto con ditta autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

I box con gli annessi recinti per la custodia di singoli o più soggetti, ben areati e illuminati dall'esterno, nonché realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche, devono essere composti da un'area coperta e riparata dagli agenti atmosferici, dotata di cucce e pedane termoisolanti impermeabilizzate, e un'area esterna in parte coperta in modo da garantire un minimo riparo dai raggi solari. La pavimentazione di box e recinti deve essere antisdrucciolo, facilmente lavabile e disinfettabile, oltre ad avere un adeguato sistema di drenaggio delle acque e dei liquami. Inoltre devono essere presenti ampi spazi per la ricreazione degli animali (aree di sgambamento), di

Inoltre devono essere presenti ampi spazi per la ricreazione degli animali (aree di sgambamento), di utilizzo comune per tutti i cani normalmente custoditi, inclusi quelli custoditi in box singoli. Tali aree devono essere sufficientemente spaziose per un moto fisiologicamente naturale dei cani e dotate di zone di rifugio.

Il canile deve garantire le seguenti ulteriori dotazioni:

- armadio frigorifero e congelatore, per la conservazione di alimenti deperibili per animali;
- contenitori idonei alla raccolta di rifiuti e scarti. I contenitori devono essere giornalmente svuotati e periodicamente disinfettati;
- cella frigorifera o congelatore per lo stoccaggio delle carcasse di animali prima del loro smaltimento finale in centri autorizzati;
- dispositivi antiratto.

Per le strutture non ubicate nell'area di competenza territoriale del Servizio veterinario dell'ASL Caserta, distretti 34 e 35, è richiesta la disponibilità, senza gravare sulle spese dell'appalto, a trasportare i cani presso l'ambulatorio del Servizio veterinario per gli interventi ad esso competenti, o ad assolvere in proprio a tali incombenze.

ART, 5

MODALITÀ DI RICOVERO

Gli animali tenuti nei box e annessi recinti devono essere in numero compreso tra 2 e 4, tenendo conto della compatibilità sociale dei soggetti, fatta eccezione per quei cani di comprovata pericolosità per i quali è necessaria la custodia singola.

Per soggetti particolarmente sociali è ammessa la custodia in numero superiore in ampi recinti, prevedendo un numero di aree di ricovero distinte per singolo animale.

L'area totale del box e del recinto annesso deve essere tale da assicurare, per ogni singolo animale in essa custodito, una superficie non inferiore a 2 mq per cuccioli o cani di peso non superiore a 2 kg (di piccola taglia), a 3,5 mq per cani di peso non superiore a 8 kg (di taglia media), a 4,5 mq per cane di peso non superiore a 15 kg (di taglia grande), a 6 mq per cane di peso superiore a 15 kg (di taglia gigante).

Le femmine non sterilizzate, durante il periodo estrale, non devono essere custodite insieme a maschi non sterilizzati.

Le femmine introdotte nel canile con relative cucciolate devono essere custodite in un unico box, fino ai 90 giorni di età dei cuccioli.

Gli animali, inclusi quelli custoditi singolarmente, devono usufruire delle aree di sgambamento per almeno 45 minuti nell'arco delle 72 ore. È consentito introdurvi più animali contemporaneamente, anche se comunemente custoditi in box diversi, tenendo conto del formarsi di branchi ed assicurando un'area minima 20 volte maggiore di quella prevista per la normale custodia.

Gli animali devono avere costantemente a disposizione acqua pulita.



Il cibo deve essere del tipo secco preconfezionato e deve essere somministrato in due razioni giornaliere, nella quantità e nella qualità adeguate alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale, attenendosi alle indicazioni specificate dal produttore; inoltre, ai cuccioli fino ai 90 giorni di età il cibo deve essere somministrato in almeno tre razioni giornaliere.

I contenitori per il cibo e per l'acqua devono trovarsi sempre al riparo dagli agenti atmosferici, devono essere quotidianamente puliti, non devono essere ribaltabili dagli animali.

La temperatura nelle aree riparate dei box non deve mai essere inferiore a 3°C.

I box e i recinti devono essere quotidianamente puliti e mantenuti sempre in buone condizioni igieniche. La pulizia deve essere effettuata in assenza degli animali ospitati, o garantendo al loro interno un riparo durante le operazioni.

L'intera struttura deve essere pulita frequentemente, e con periodicità mensile devono essere attuate disinfezioni e disinfestazioni. Nel periodo da maggio a ottobre dovranno, inoltre, essere attuate disinfestazioni per i flebotomi con frequenza bisettimanale.

I cani affetti da leishmaniosi, solo nelle ore notturne del periodo da giugno a ottobre, devono essere custoditi in aree nelle quali sia assicurata un temperatura non superiore ai 35°C, protette da zanzariere adatte ad impedire il transito dei flebotomi.

Per esigenze di igiene, sanità o sicurezza, previa comunicazione all'Amministrazione, l'aggiudicatario può attuare, occasionalmente ed in modo che gli animali non abbiano a subire sofferenze, misure che limitino gli spazi assicurati per tipo e per numero di animali, garantendo che le stesse non si protraggano oltre le 48 ore.

La permanenza dei cani nel reparto di quarantena non deve essere inferiore a 10 giorni o superiore a 20 per i soggetti di nuova introduzione nella struttura. Per quelli malati, invece, deve essere giustificata settimanalmente dal Medico veterinario dell'aggiudicatario.

La superficie assicurata ai singoli animali in isolamento o in degenza non deve essere inferiore al 70% di quella normalmente richiesta per la custodia.

La custodia deve essere assicurata prendendo tutte le misure adeguate per evitare la fuga degli animali.

L'eventuale custodia di altri cani a carico di Amministrazioni diverse dall'aggiudicante, nonché di privati, deve essere effettuata in reparti separati nei quali siano garantite analoghe condizioni e trattamenti.

ART. 6

CURE SANITARIE, TERAPEUTICHE E DI PROFILASSI

I cani introdotti nella struttura, a qualsiasi titolo, al loro arrivo devono essere destinati al settore di isolamento ed entro le 24 ore successive devono essere sottoposti alla visita del Medico veterinario, che ne verifica e ne attesta il buono stato di salute, o provvede alle cure del caso e alla prescrizione delle terapie.

Durante l'isolamento o la degenza e non oltre le 48 ore dall'introduzione nella struttura, fatte salve diverse disposizioni del Medico veterinario, i cani dovranno essere sottoposti a trattamenti contro gli ectoparassiti quali zecche, pulci e pidocchi, e contro la rogna sarcoptica con adeguati acaricidi.

Devono inoltre essere trattati con antielmintici per le infestazioni da cestodi, ascaridi, ancilostomi, tricuridi.

Le cucciolate condotte al canile con o senza madre devono essere tenute in isolamento per non meno di 20 giorni e fino ai 60 giorni di età dei cuccioli; successivamente devono essere tutti trasferiti in un box di custodia adeguato.

I cuccioli condotti al canile senza madre devono essere prevaccinati contro la parvovirosi già al 45° giorno di vita.

Per i cuccioli i trattamenti contro gli ectoparassiti, nonché quelli con acaricidi e antielmintici, dovranno essere attuati compatibilmente con l'età e lo stato di salute.

Tutti i cani, inclusi i cuccioli, non meno di 24 ore prima di abbandonare l'isolamento o la degenza devono essere vaccinati contro le principali malattie infettive della specie quali cimurro, adenovirus II, parainfluenza, leptospirosi e parvovirosi.



I cani custoditi nei box o nei recinti devono essere sottoposti ai successivi richiami vaccinali attenendosi alle periodicità previste dalle case farmaceutiche.

Analogamente devono essere sottoposti a trattamenti antiparassitari e antielmintici con la periodicità prevista dalle case farmaceutiche produttrici, e con cadenza comunque non inferiore a 6 mesi, fatte salve diverse disposizioni del Medico veterinario.

A tutti i cani ospitati nella struttura devono essere assicurate visite mediche veterinarie con cadenza mensile, oppure ogni qual volta il loro stato di salute lo renda necessario, nonché per le urgenze in caso di malore o infortuni.

Gli interventi chirurgici o specialistici necessari, nonché le prescrizioni terapeutiche, devono essere eseguiti con la necessaria solerzia e tempestività.

Deve essere, inoltre, garantita un'adeguata vigilanza sugli animali, tale da assicurare l'intervento tempestivo del Medico veterinario, in special modo per i cani in degenza.

Tutti i cani devono essere sottoposti ai controlli e alle terapie con le modalità e le periodicità previste dalle "Linee guida per il controllo della Leishmaniosi canina in Campania", approvate con delibera della Giunta Regionale n.6133 del 13/12/2003.

Ai cani introdotti nella struttura per la degenza pre e post sterilizzazione, devono essere garantite le terapie prescritte dal Servizio veterinario, e/o quelle prescritte successivamente dal Medico veterinario della struttura.

I cani introdotti nel canile in quanto soccorsi per traumi o malessere devono essere sottoposti tempestivamente alla visita del Medico veterinario della struttura. Devono essere attuate tutte le terapie e gli interventi chirurgici o specialistici necessari.

L'Amministrazione comunale autorizzerà di volta in volta gli interventi eutanasici, secondo i casi e le modalità previste dalle leggi vigenti, su invito del Medico veterinario della struttura o delle Associazioni protezionistiche, che avranno facoltà di sottoporre l'animale alla visita di un Medico veterinario di loro fiducia.

I decessi degli animali devono essere immediatamente comunicati all'Amministrazione comunale, allegando il referto del Medico veterinario della struttura.

Le carcasse congelate devono essere tenute a disposizione presso la struttura per tre giorni, prima di essere smaltite, attenendosi scrupolosamente alle leggi vigenti in materia.

Eventuali anomalie, alle quali l'aggiudicatario dovrà provvedere in proprio, devono essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione.

Le spese sanitarie devo essere autorizzate dal responsabile del procedimento del competente Settore del Comune di Aversa, con cadenza mensile, e cedono a carico del Comune entro l'importo massimo di € 5.000,00 per l'intero periodo di affidamento. Non saranno riconosciuti altri importi.

ART. 7

CONTROLLO DELLE NASCITE E ADOZIONI

Gli animali condotti al canile a qualsiasi titolo per conto dell'Amministrazione comunale devono essere sottoposti a intervento di sterilizzazione appena possibile.

Il Medico veterinario della struttura deve valutare il periodo di possibile attuazione dell'intervento, tenendo conto dello stato di salute dell'animale e dell'età, nonché della necessità di evitare che in cane si disadatti all'ambiente urbano, dandone comunicazione all'Amministrazione comunale entro le 48 ore dall'ingresso nella struttura, o per i cuccioli non oltre il 120° giorno di vita.

Contestualmente, il Medico veterinario della struttura, comunicando al Servizio veterinario dell'ASL Caserta il periodo di possibile esecuzione dell'intervento, deve chiederne la disponibilità ad operare. In caso di indisponibilità del Servizio veterinario ad eseguire l'intervento nel periodo indicato il Medico veterinario della struttura deve immediatamente informare l'Amministrazione comunale per i provvedimenti del caso.

Scopo prioritario dell'Amministrazione appaltante è quello di affidare i cani a nuovi proprietari.

Pertanto, durante i necessari orari di accesso al pubblico, deve essere disponibile personale dell'aggiudicatario atto ad informare i visitatori sugli animali proposti in adozione, ad avviare le



relative pratiche di adozione, a condurre l'animale in aree più adatte alla visione e alla valutazione del carattere.

L'aggiudicatario ha facoltà di demandare, anche in parte, le suddette incombenze ai volontari delle Associazioni protezionistiche disponibili ad assolverle.

In base alle norme vigenti in materia, l'affido degli animali, con il patrocinio delle Associazioni protezionistiche autorizzate dall'Amministrazione, può avvenire:

- in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di 60 giorni dall'accalappiamento o nell'eventualità non sia stato già sterilizzato, solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai legittimi proprietari che ne facessero richiesta entro i termini di legge e a condurre l'animale presso il canile o altra struttura da questo indicata per l'intervento di sterilizzazione, ove non fosse stato ancora effettuato.
 - In alternativa, l'affidatario può provvedere in proprio a tale obbligo, in tal caso deve informare preventivamente il prestatore del servizio e fornirgli successivamente, copia della documentazione attestante l'attuazione dell'intervento, consentendo a questi di affidare in forma definitiva l'animale ed adempiere ai restanti obblighi di legge;
- in forma definitiva, qualora l'animale sia già stato sterilizzato e siano trascorsi 60 giorni dall'accalappiamento senza che il proprietario ne abbia reclamato l'affido.

Nei primi 30 giorni di affido, sia l'affidatario che l'Amministrazione comunale, su invito delle Associazioni protezionistiche, potranno rispettivamente rinunciare o revocare l'affidamento.

Durante tutto il periodo di affidamento temporaneo, essendo ancora l'animale di proprietà dell'Amministrazione comunale, il prestatore del servizio deve ugualmente espletare quanto previsto per il controllo delle nascite.

Alle Associazioni protezionistiche autorizzate dall'Amministrazione comunale è consentito condurre, con mezzi propri, i cani alle manifestazioni o iniziative tese a proporli in affidamento.

ART. 8

GESTIONE E DOCUMENTAZIONE

Il prestatore del servizio deve provvedere, per conto dell'Amministrazione, a redigere e tenere costantemente aggiornato e disponibile presso la struttura un registro progressivo delle operazioni di entrata e di uscita dei cani, da cui risulti data e ora, tipo di operazione, identificativo del cane, motivazione, provenienza o destinazione, estremi del documento di provenienza o destinazione, pagina e rigo del registro dell'ultima eventuale operazioni relativa allo stesso cane.

- Tipo di operazione: entrata o uscita
- Identificativo del cane: numero di microchip o di tatuaggio
- Motivazione: entrata in custodia, entrata in degenza per soccorso o sterilizzazione, uscita temporanea per cure mediche o sterilizzazione, uscita temporanea per Associazioni protezionistiche, rientro da uscita temporanea, uscita per reimmissione, uscita per adozione o affidamento temporaneo, rientro per rinuncia all'adozione o affidamento temporaneo, uscita per decesso, nascita da cane in custodia.
- Provenienza o destinazione: luogo di accalappiamento o di reimmissione, ambulatorio veterinario privato o ASL, Associazione protezionistica, nome e cognome adottante, denominazione ditta di smaltimento.

Nello stesso registro devono essere annotate in progressione data e ora dei controlli eseguiti dai Servizi Veterinari dell'ASL o da personale delegato dall'Amministrazione aggiudicante.

L'eventuale gestione elettronica di tale registro deve prevedere l'archiviazione presso la struttura di una copia cartacea aggiornata fino alla penultima pagina. Le pagine di volta in volta archiviate devono riportare l'intestazione della ditta e la firma del responsabile e non possono contenere più di 20 righe. Esse devono essere trasmesse tempestivamente in copia all'Amministrazione aggiudicante e all'occasione vidimate in loco da personale delegato dall'Amministrazione aggiudicante, nonché dai rappresentanti delle Associazioni protezionistiche.

Copia del registro deve essere trasmessa mensilmente all'Amministrazione in forma cartacea ed eventualmente anche elettronica.

Il prestatore del servizio, per conto dell'Amministrazione, deve redigere, tenere costantemente aggiornate e disponibili presso la struttura, eventualmente anche in forma elettronica, le schede identificative dei singoli animali ospitati, nelle quali devono essere riportate, oltre ad una fotografia recente dell'animale, le seguenti informazioni:

- numero di microchip o di tatuaggio;
- sesso ed eventuale sterilizzazione;
- data di nascita effettiva o presunta;
- razza o, in caso di meticci, razza-affine;
- colore e tipo di mantello;
- note sul carattere in relazione alla compatibilità con gli altri soggetti e con le persone;
- eventuali patologie croniche;
- data di prima entrata nella struttura, nonché luogo di prelevamento dal territorio;
- data di uscita dalla struttura per adozione, decesso o eventuale reimmissione sul territorio

Nelle schede devono inoltre essere annotate progressivamente le seguenti informazioni comprensive di data e ora di attuazione:

- tutte le informazioni riportate nel registro di entrata ed uscita per le transizioni di cui l'animale è stato oggetto, nonché i riferimenti a pagina e rigo del registro;
- l'esito delle visite veterinarie e le relative prescrizioni terapeutiche;
- il tipo di terapie, vaccinazioni e trattamenti antiparassitari attuati;
- il tipo e la quantità di alimenti somministrati.
- il box o recinto dove è custodito o in degenza.

Alle schede devono essere allegati, anche in copia, i documenti relativi alle transizioni di entrata e di uscita, le precedenti fotografie, i referti delle visite veterinarie, gli esiti di analisi cliniche o altra diagnostica.

Il prestatore del servizio, per tali incombenze, ha facoltà di avvalersi della collaborazione dei volontari delle Associazioni protezionistiche autorizzate dall'Amministrazione.

Tutta la documentazione si intende di proprietà dell'Amministrazione che può esigerne la consegna. Il prestatore del servizio è tenuto, all'atto dell'ingresso nella struttura degli animali, a verificare la presenza e la funzionalità del microchip, nonché la regolarità della documentazione che attesti gli adempimenti previsti all'art.1, comma 1, lettere a) e b), del Decreto 14/10/1996 del Ministero della Sanità, nonché dell'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, alla quale dovranno essere tempestivamente comunicate eventuali anomalie.

Art. 9

REPERIBILITÀ E ORARI DI ACCESSO AL PUBBLICO

L'aggiudicatario deve garantire la reperibilità telefonica continuativa nell'arco dell'intera giornata, sia per i giorni feriali che festivi, mettendo a disposizione dell'Amministrazione aggiudicante un numero di rete telefonica mobile, un numero di rete fissa, un numero di fax attivo ininterrottamente che potrà coincidere con quello di rete fissa.

L'introduzione di nuovi soggetti, nonché la riconsegna, deve essere garantita nell'arco dell'intera giornata.

Per consentire affidi in ossequio alla L. 281/91 e alla L.R. 16/2001, l'orario di apertura al pubblico delle aree ove sono ricoverati i cani deve essere articolato come segue:

- i singoli intervalli di apertura devono avere durata non inferiore a due ore; non concorrono alla durata minima gli intervalli di tempo non compresi tra le 8:00 e 12:00 e tra le 14:00 e le 18:00 e comunque quelli stabiliti oltre la disponibilità della luce solare.
- devono essere previste aperture sia nei giorni feriali che in quelli prefestivi e festivi, per un minimo di 3 giorni a settimana;
- gli intervalli di apertura dovranno essere uniformemente distribuiti nelle ore antimeridiane e pomeridiane:

Il prestatore del servizio deve comunicare mensilmente all'Amministrazione i giorni e gli orari di apertura ed eventuali variazioni.

La sicurezza dei visitatori, durante gli orari di apertura, è garantita dal personale dell'aggiudicatario. L'accesso dei volontari delle Associazioni protezionistiche, autorizzati dall'Amministrazione comunale, deve essere consentito durante i normali orari di lavoro del personale dell'aggiudicatario, durante gli interventi urgenti, nonché durante gli orari di accesso al pubblico.

L'Amministrazione comunale autorizza i volontari delle Associazioni, impegnandoli a non intralciare le attività del personale dell'aggiudicatario e ad assumersi in proprio la responsabilità delle loro azioni.

ART. 10

VIGILANZA

Il prestatore del servizio deve consentire in ogni momento l'accesso per i controlli contabili, amministrativi ed ecologico-sanitari di tutela animale anche al personale incaricato dall'Amministrazione appaltante o altri soggetti da essa riconosciuti ed esplicitamente autorizzati. L'Amministrazione comunale aggiudicatrice vigila sullo stato di benessere degli animali ospitati nella struttura, sulla regolarità dell'affidamento o cessione degli animali e sull'ottemperanza a quanto garantito dal prestatore del servizio, attraverso personale incaricato o altri soggetti da essa riconosciuti ed esplicitamente autorizzati.

ART. 11

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Per essere ammessi a partecipare alla gara i concorrenti devono attenersi a quanto specificatamente richiesto nel bando di gara e le relative strutture ed il personale devono soddisfare inoltre i seguenti requisiti:

- 1. Le strutture devono essere dotate di autorizzazione sanitaria come prescritto dall'articolo 24 del D.P.R. 320/54 e successive modificazioni;
- 2. Le strutture non devono essere distanti più di 20 km in linea d'aria dalla Città di Aversa;
- 3. Gli indici di mortalità annui registrati nell'ultimo triennio o dall'inizio dell'attività ed anche in presenza di gestioni precedenti, non devono essere superiori al 15% della popolazione mediamente ospitata in tale periodo, salvo eventi sporadici ed eccezionali dovuti anche a cause epidemiche non continuative, che dovranno essere valuti dall'Amministrazione;
- 4. Per il personale addetto al servizio in parola, per quello concretamente responsabile, per quello amministrativo, per il legale rappresentante dell'impresa, per gli eventuali soci e componenti del consiglio di amministrazione, non devono risultare condanne passate in giudicato o carichi pendenti, in particolare per i reati contro la pubblica amministrazione, per maltrattamento di animali e gioco d'azzardo.

Gli offerenti dovranno pertanto dichiarare che le strutture ed il personale soddisfino anche i requisiti di cui ai precedenti commi da 1 a 4, impegnandosi a fornire all'amministrazione, prima della stipula del contratto, la relativa documentazione attestante.

In particolare, il legale rappresentante dell'impresa dovrà dichiarare che le strutture sono in possesso dell'autorizzazione di cui al predente comma 1 e sono ubicate ad una distanza compresa nel limite indicato al precedente comma 2; dovrà altresì dichiarare, riportandoli singolarmente, che gli indici di mortalità registrati nel triennio antecedente sono compresi nel limite di cui al comma 3 e che per il personale e gli altri soggetti di cui al precedente comma 4 non risultano condanne o carichi di cui allo stesso comma.

Gli offerenti dovranno altresì impegnarsi a fornire all'Amministrazione, in caso di aggiudicazione e prima della stipula definitiva, la documentazione attestante le suddette dichiarazioni, in particolare:

- Copia dell'autorizzazione di cui al predente comma 1, comprensiva di tutti gli allegati, nonché planimetria dell'area destinata all'attività, relativa ricettività della struttura e numero di cani ospitati alla data;
- documentazione attestante gli indici di mortalità annui registrati nell'ultimo triennio, in particolare la documentazione attestante il numero di cani presenti alla data nella struttura e quella relativa all'introduzione dei nuovi soggetti, agli affidamenti e ai decessi, nonché eventuale documentazione giustificativa di eventi sporadici di cui al precedente comma 3.



ART. 12

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'affidamento del servizio avverrà mediante gara di pubblico incanto, da esperirsi presso l'Ufficio Comando di P.M. di Piazza Municipio, adottando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Saranno escluse le offerte superiori alla base d'asta e quelle inferiori di un quinto della media aritmetica delle offerte pervenute, come previsto dal D.Lgs. 50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di aggiudicazione il relativo verbale non terrà luogo di contratto definitivo, restando l'aggiudicazione stessa subordinata alle approvazioni di legge, all'acquisizione della certificazione di cui alla legge n. 55/1990 e successive modificazioni e all'eventuale verifica dell'Amministrazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 11 e dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

L'aggiudicatario resta vincolato sin da tale momento nei confronti dell'Amministrazione, impegnandosi a stipulare il contratto alla data che gli sarà comunicato dalla medesima.

ART. 13

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà valutato in base al prezzo di aggiudicazione della retta giornaliera e in base al numero di cani giornalmente ospitati.

Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso per l'esecuzione del servizio, ivi compreso quanto stabilito nel precedente art. 6, nonché lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti ed il trasporto di quelli attualmente custoditi in altra struttura.

I prezzi predetti si intende offerti dalla ditta in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e resteranno quindi fissi ed invariabili, nonché indipendenti da qualsiasi eventualità, per tutto il periodo di durata dell'appalto.

ART 14

LIQUIDAZIONE E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Non si darà corso ad alcun pagamento se la ditta aggiudicataria non avrà curato presso l'Ufficio Contratti gli adempimenti stabiliti.

I pagamenti del servizio in oggetto avverranno mensilmente, a presentazione di regolare fattura vistata dal responsabile dell'Area Vigilanza.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare la fattura attestante l'esatto numero di cani ricoverati nel mese, nonché un prospetto dettagliato di tutti gli importi, per identificativo del cane e per prestazione.

Per chiedere lo svincolo della cauzione, l'aggiudicatario, risolta ogni eventuale pendenza o contestazione, dovrà mostrare di aver assolto a tutti gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

ART. 15

SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE

Tutte le spese di contratto e quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso, cederanno, per intero, a carico della ditta aggiudicataria.

L'IVA cederà a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 16

PRESCRIZIONI VARIE

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà, inoltre, soggetto a tutte le leggi sanitarie, nonché ai Regolamenti di Polizia vigenti, in materia di affidamento dei cani randagi.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori, oggetto dell'appalto.



E' assolutamente proibito all'aggiudicatario di subappaltare o, comunque, cedere in tutto o in parte il servizio, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

ART, 17

SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

In caso di mancata esecuzione di prestazioni contrattuali, verranno applicate le seguenti penalità, mediante deduzione dalle relative fatture:

prima contestazione: penalità € 1.000,00 seconda contestazione: penalità € 2.500,00

terza contestazione: si procederà all'incameramento del deposito cauzionale e alla risoluzione del contratto.

ART. 18

RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rescindere il contratto di appalto con semplice denuncia scritta in qualsiasi tempo, quando a suo giudizio insindacabile la ditta venga meno agli obblighi contrattuali assunti, così da compromettere la perfetta riuscita del servizio ed in particolare per il superare il valore del 15% dell'indice di mortalità, salvo eventi sporadici ed eccezionali dovuti anche a cause epidemiche non continuative che dovranno essere valutate dall'Amministrazione, accertate anche con l'ausilio di una apposita Commissione nominata dall'assessore al Ramo.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rescindere il contratto di appalto quando risultino a carico del prestatore del servizio, precedenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui alla Legge n. 646 del 13/09/1982 e successive modificazioni e integrazioni.

In detti casi alla ditta non spetterà altro che la sola liquidazione della prestazione regolarmente resa, escluso ogni altro compenso o indennizzo.

ART. 19 NORME FINALI

- 1. Oltre agli obblighi specificamente indicati, l'Aggiudicatario ha, in via generale, l'obbligo di rispettare integralmente tutta le normativa vigente e tutte le prescrizioni del presente Capitolato nonché quanto previsto nell'offerta presentata in sede di gara.
- 2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
- 3. Le norme contenute nel disciplinare sono soggette a revisione automatica qualora diventassero incompatibili con i disposti di nuove normative.
- 4. Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dirigente della Polizia Municipale, Ten. Col. Stefano Guarino.

Il Dirigente della P.M.
Ten. Col. dott Stefano QUARINO